

punto, mi permettono di dichiararmi soddisfatto.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Siccome l'onorevole Gallini parla di fatti della Procura del Re, debbo dire all'onorevole collega che la ragione per la quale l'autorità giudiziaria ha proceduto, non riguarda un reato politico, ma un reato di furto.

Gallini. No, no, domando perdono.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sicuro. Fu denunciato all'autorità giudiziaria per il furto di tremila lire, dopo che era stato ordinato l'arresto dalla autorità politica.

La Camera di consiglio lo assolse, perchè mancava la querela di parte; ma avendo il procuratore del Re, ritenuto non essere necessaria la querela, la Sezione di accusa ha chiesto nuovi rapporti, dai quali però si è convinta che mancavano gli elementi del reato, ed ha emessa una sentenza di assoluzione.

Cosicchè, davanti all'autorità giudiziaria non vi è stato che un solo giudizio, un giudizio di reato comune, di furto qualificato.

Gallini. Domando di parlare, onorevole presidente.

Presidente. Non può fare che una dichiarazione.

Gallini. Non vi poteva essere e non v'era imputazione di furto, perchè oltrechè l'accusa sarebbe venuta dalla moglie, la quale non ha azione, veniva dall'estero, e in questo caso, per l'articolo 7 del Codice penale, non si può procedere mai senza querela di parte, e querela non vi era: insomma l'azione per il furto non era incoata. Fu una scusa per tenere quest'uomo in prigione un paio di mesi.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma che scusa!

Romanin-Jacur, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Se v'è il pronunziato della Corte d'appello di Modena!

Seguito della discussione del disegno di legge sull'emigrazione.

Presidente. Essendo trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge sulla emigrazione.

La discussione sarebbe rimasta all'articolo 9. Però la Camera si era riservata tornare sull'articolo primo quando il Governo la Commissione e i proponenti degli emendamenti si fossero trovati d'accordo in una nuova dizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi, relatore della Commissione.

Luzzatti, *relatore*. La Commissione e il Governo, dopo avere esaminato le ragioni dei proponenti questo o quello emendamento, tenuto conto delle gravi difficoltà che l'articolo poteva provocare, poichè si trattava di modificare varie disposizioni dei codici della procedura, e ponderato lo stato attuale del diritto vigente (leggi e regolamenti) e che a fine di semplificare il più possibile secondo le raccomandazioni che ci erano venute da varie parti, proporrebbe alla Camera di togliere tutte quelle disposizioni che vanno sino alla lettera *d* e che furono argomentate di tante controversie, sostituendole con le seguenti che costituiscono l'articolo primo:

« La emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente. »

Dopo questa dichiarazione, si passerebbe a quest'altra:

« Gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il diciottesimo anno di età, e gli iscritti di leva militare e marittima del Corpo Reale Equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto permesso, i primi dal prefetto o sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e i terzi dal comandante del porto.

« I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso del comandante del distretto, al quale dovranno provare trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.

« È libera la emigrazione dei militari di seconda e terza categoria appartenenti all'esercito che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ma sino a quando non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età essi debbono notificare la loro partenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spese nel modo che sarà stabilito nel regolamento.

« La facoltà consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà in casi eccezionali